



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni.

Repertorio atti n. *29 / c s R* del 23 febbraio 2017

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 23 febbraio 2017:

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni, in particolare:

- l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016 ha stabilito che "le Regioni, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle Regioni e Province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge";

PP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- l'articolo 1, comma 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto che "il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del medesimo articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 680 del medesimo articolo 1";

CONSIDERATO che l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017, è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 2 febbraio 2017 ed è stata rinviata su richiesta delle Regioni, tenuto conto della necessità di ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 9 febbraio 2017, tenuto conto dell'avviso negativo formulato dalle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, è stata registrata la mancata intesa in merito al documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017 (Atto rep. n. 19/CSR del 9 febbraio 2017);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento in cui si rappresenta che, a seguito del conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", la richiamata mancata intesa è venuta meno, avendo le Regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna espresso l'assenso, essendo stati superati i motivi ostativi per i quali non si era raggiunto l'unanime accordo delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni;

CONSIDERATO, pertanto, che, pur non essendo iscritto all'ordine del giorno della odierna seduta di questa Conferenza, occorre procedere alla revoca dell'atto n. 19/CSR del 9 febbraio 2017 con conseguente adozione dell'atto di intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla revoca dell'atto n. 19/CSR del 9 febbraio 2017, procedendo a sancire l'intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017;

SANCISCE INTESA

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Nadeo

Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

AP



INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 680 E 682, DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015 PER L'ANNO 2017

VISTO il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, previsto dalle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014 che prevede un contributo per le Regioni a statuto ordinario pari a **2.211,80 milioni di euro** per l'anno 2017, **2.214,10 milioni di euro** per l'anno 2018 e **2.216,20 milioni di euro** per gli anni 2019 e 2020 (al netto della manovra sanitaria di 2.000 milioni di euro di cui all'articolo 9-bis e seguenti del decreto legge n. 78 del 2015 e incluso il contributo in conto interessi di cui all'articolo 1, comma 688, della legge n. 208 del 2015, pari a 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019);
- 2) articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, che prevede un concorso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per **3.980 milioni di euro** per l'anno 2017 e di **5.480 milioni di euro** per gli anni 2018, 2019 e 2020. Con riferimento a tale punto, l'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 ha stabilito che la manovra debba essere ripartita tra settore sanitario (**3.500 milioni di euro** per l'anno 2017 e di **5.000 milioni di euro** per gli anni 2018, 2019 e 2020) e settore extra-sanitario (**480 milioni di euro** per gli anni 2017-2020).

CONSIDERATO, pertanto, che il concorso regionale alla finanza pubblica per l'anno 2017, da definire ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015 in sede di auto-coordinamento dalle Regioni e da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2017, è pari a complessivi **2.691,80 milioni di euro**.

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano che il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, pari a complessivi **2.691,80 milioni di euro**, sia effettuato per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, con le seguenti modalità:

- a) riduzione del contributo statale di cui all'articolo 1, comma 433, della legge n. 232 del 2016, come definito dal DPCM di cui all'articolo 1, comma 439, della medesima legge n. 232/2016, in corso di emanazione, e come ripartito sulla base della tabella 1, per un importo complessivo pari a **1.706.603.614,38 euro**;
- b) riduzione del contributo statale di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come definito a seguito dell'approvazione dell'emendamento di cui all'Allegato 1 e come ripartito sulla base della tabella 2, per un importo complessivo pari a **400.000.000,00 euro**;
- c) riduzione del contributo statale di cui all'articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014 per **100.000.000,00 euro**;
- d) riduzione dei trasferimenti indicati nella tabella 3 per **485.196.385,62 euro**.

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano che il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, pari a complessivi **2.691,80 milioni di euro**, sia perseguito, per l'anno 2017, in termini di indebitamento netto, con le seguenti modalità:





1. Le Regioni, al fine di garantire i necessari effetti anche sull'indebitamento netto a seguito della riduzione di cui alla lettera a), per un importo complessivo pari a **1.706.603.614,38 euro**, conseguono, come previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge n. 232 del 2016, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della medesima legge, secondo gli importi indicati nella tabella 1.
2. Le riduzioni di cui alla lettera b) determinano effetti sull'indebitamento netto nei limiti di **132.421.052,63 euro**, a condizione che ciascuna Regione realizzi, nell'ambito del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, investimenti nuovi e aggiuntivi, nell'anno 2017 per la quota di competenza indicata nella tabella 2. A tal fine, entro il 31 luglio 2017 le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione.

Affinché gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare secondo il periodo precedente siano considerati nuovi e aggiuntivi, è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 – 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata in tabella 2;
- b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati in tabella 2, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella 2, qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476 della medesima legge.

3. Gli effetti in termini di indebitamento netto per **267.578.947,37 euro** sono ottenuti conseguendo un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi indicati nella tabella 2, ulteriore rispetto a quello di cui al punto 1.
4. Le Regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014 e del successivo decreto ministeriale 26 febbraio 2015, abbiano attivato operazioni di indebitamento per nuovi investimenti nell'anno 2015 e abbiano presentato apposita domanda entro il 31 gennaio 2016, rinunciano, comunque, al predetto contributo in conto interessi, complessivamente pari a **100.000.000 euro**.
5. Ai fini degli effetti sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione dei trasferimenti indicati nella tabella 3 per **485.196.385,62 euro**. Con riferimento alle riduzioni delle risorse per l'edilizia sanitaria, pari a **100.000.000 euro**, le Regioni non iscrivono nel bilancio 2017 le entrate relative ad eventuali ammissioni al finanziamento che intervengano nel corso dell'anno 2017 con riferimento agli accordi di programma sottoscritti nel 2016 rinviandone l'iscrizione al 2018. Le Regioni, inoltre, prendono atto della circostanza che la



erogazione della cassa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e garantiscono, pertanto, gli adempimenti degli eventuali obblighi contrattuali con risorse proprie, nel rispetto dei tempi di pagamento fissati dalla legislazione vigente.

6. Le regioni entro 45 giorni dall'Intesa possono indicare al Ministero dell'economia e delle finanze risorse alternative per assolvere al contributo di finanza pubblica per la parte di loro competenza rispetto a quelle indicate nei precedenti punti
7. Il Governo e le regioni concordano sugli emendamenti indicati nell'Allegato 1.

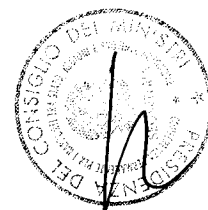


Tabella 1

Regioni	contributo a favore delle Regioni
Abruzzo	53.972.686,62
Basilicata	42.640.838,62
Calabria	76.124.401,54
Campania	179.873.326,32
Emilia-Romagna	145.173.583,78
Lazio	199.729.210,27
Liguria	52.918.185,23
Lombardia	298.357.425,99
Marche	59.430.225,34
Molise	16.335.789,44
Piemonte	140.405.872,20
Puglia	139.134.003,41
Toscana	133.410.593,81
Umbria	33.484.461,13
Veneto	135.613.010,69
TOTALE	1.706.603.614,38



Tabella 2

Regioni	Percentuale	SNF	IN	
		Riparto quota fondo investimenti	Quote investimenti nuovi e aggiuntivi	Valore positivo del saldo di cui al comma 466 legge n. 232/2016
Abruzzo	3,16%	12.650.315,79	4.187.920,33	8.462.395,46
Basilicata	2,50%	9.994.315,79	3.308.644,54	6.685.671,25
Calabria	4,46%	17.842.315,79	5.906.745,60	11.935.570,19
Campania	10,54%	42.159.368,42	13.956.969,86	28.202.398,56
Emilia-Romagna	8,51%	34.026.315,79	11.264.501,39	22.761.814,40
Lazio	11,70%	46.813.263,16	15.497.653,96	31.315.609,20
Liguria	3,10%	12.403.157,89	4.106.098,06	8.297.059,83
Lombardia	17,48%	69.930.105,26	23.150.545,37	46.779.559,89
Marche	3,48%	13.929.473,68	4.611.388,92	9.318.084,76
Molise	0,96%	3.828.842,11	1.267.548,25	2.561.293,85
Piemonte	8,23%	32.908.842,11	10.894.558,78	22.014.283,32
Puglia	8,15%	32.610.736,84	10.795.870,25	21.814.866,59
Toscana	7,82%	31.269.263,16	10.351.771,86	20.917.491,30
Umbria	1,96%	7.848.210,53	2.598.170,75	5.250.039,78
Veneto	7,95%	31.785.473,68	10.522.664,71	21.262.808,98
TOTALE	100,00%	400.000.000,00	132.421.052,63	267.578.947,37

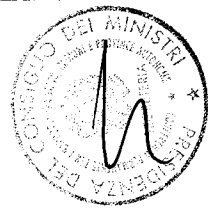


Tabella 3

RIDUZIONI RISORSE 2017		
CAPITOLO	INTERVENTO	STANZIAMENTO RESIDUO AL NETTO RIDUZIONI PER 485,2 MLN
2043/MIUR	SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	32.981.794,80
7637/MIPAAF	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	2.671.832,78
7638/MIPAAF	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	4.534.879,91
1693/MIT	FONDO INQUILINI MOROSI	11.537.223,95
3671/LAVORO	FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	99.762.949,94
7105/MIUR	FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	6.404.232,00
3538/LAVORO	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	450.000.000,00
7464/MER	EDILIZIA SANITARIA	95.000.000,00
TOTALE		702.892.913,38



ALLEGATO 1

PROPOSTE NORMATIVE

Articolo 1

Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni



All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), dopo il comma 534, sono aggiunti i seguenti:

“534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017 – 2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni - provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie diverse dalla sanità.

534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri tenendo conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. Il predetto DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018:

- a) *all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono abrogati:*



- b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è abrogato

Relazione illustrativa

La norma di cui al comma 534-bis prevede che a decorrere dall'anno 2017 la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni - provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie diverse dalla sanità .

Il comma 534-ter prevede che i fabbisogni standard determinati secondo la procedura di cui al comma 534-bis, insieme alle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento delle finanze, avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, siano utilizzati per il riparto del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato - Regioni entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Relazione tecnica

I commi 534-bis e 534-ter, di carattere procedurale, concernenti la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, non determinano effetti sulla finanza pubblica.



Articolo 2

Attribuzione quota investimenti Regioni



All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), al comma 140, sono aggiunti i seguenti periodi: *“Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al presente comma, per un importo pari a 400 milioni di euro, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati nell'intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del ***.*

Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017 le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

*a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 – 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nell'intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del ***;*

*b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nell'intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del ***, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.*

*Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nell'intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del ***, qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.*

Relazione illustrativa

La norma in esame attribuisce alle Regioni una quota pari a 400 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Le Regioni dovranno utilizzare tale quota per effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017. La norma stabilisce le condizioni che le Regioni devono rispettare (adozione entro il 31 luglio 2017 degli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando, l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione). Gli investimenti sono da considerarsi aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:



- a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 – 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza;
- b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione, qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio, si applicano le relative sanzioni.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto l'attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti è effettuata nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.



Articolo 3

Trasporto pubblico locale

All'articolo 1, dopo il comma 534, della legge 232 del 2016 sono aggiunti i seguenti:

*“534-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminata nell'importo di **4.789.506.000** euro per l'anno 2017 e **4.932.554.000** euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.*

534-ter. Il D.P.C.M. 26 luglio 2013, non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017.”.

Relazione illustrativa

La norma di cui al comma 534-bis prevede che il Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario venga rideterminato nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, disapplicando, di fatto, il meccanismo di alimentazione del Fondo mediante il gettito delle accise su benzina e gasolio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del DL 95/2012 e di cui al DPCM 26 luglio 2013. Ciò, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2013, con riferimento agli anni dal 2013 al 2016.

Il comma 534-ter prevede che il D.P.C.M. 26 luglio 2013, non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017.

Relazione tecnica

Il comma 534-bis, prevedendo che il Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale sia stabilizzato in un importo pari a 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi, determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.



Articolo 4

Iscrizione dell'avanzo in bilancio

All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 468 è aggiunto il seguente comma:

“468 bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.”.

Relazione illustrativa

La norma risponde all'esigenza di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio finanziati dall'avanzo di amministrazione, salvaguardando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Relazione tecnica

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto i fondi non sono impegnabili e il loro utilizzo avverrebbe in quota parte solo nel momento in cui si liberassero nel bilancio regionale spazi finanziari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica già previsti.



Articolo 5

Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica

1. Al comma 528 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sono abrogate le parole da "e al secondo periodo" fino al termine del comma.

Relazione illustrativa

La norma abroga la previsione di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede, tra le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il versamento da parte delle Regioni delle somme dovute all'entrata del bilancio statale.

Relazione tecnica

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.



Articolo 6

Edilizia sanitaria

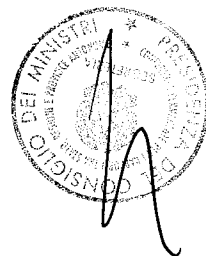
1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 68, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. Conseguentemente i termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

Relazione illustrativa

In funzione della riduzione dello stanziamento del bilancio per interventi di edilizia sanitaria, la disposizione in oggetto introduce una deroga alle regole di contabilizzazione delle entrate, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica programmati.

Relazione tecnica

La legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell'esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2017 incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2016 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, la presente disposizione è volta a rinviare al 2018 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.





Articolo 7

Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni

All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 495, è aggiunto il seguente:

“495 - bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono riparti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della seguente tabella:

Regioni	Percentuale	Riparto spazi finanziari 2017	Profilo investimenti				
			2017	2018	2019	2020	2021
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	5.534.513,16	4.332.733,16	4.111.352,63	1.676.166,84	221.380,53
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	4.372.513,16	3.423.053,16	3.248.152,63	1.324.246,84	174.900,53
Calabria	4,46%	22.302.894,74	7.806.013,16	6.110.993,16	5.798.752,63	2.364.106,84	312.240,53
Campania	10,54%	52.699.210,53	18.444.723,68	14.439.583,68	13.701.794,74	5.586.116,32	737.788,95
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	14.886.513,16	11.654.013,16	11.058.552,63	4.508.486,84	595.460,53
Lazio	11,70%	58.516.578,95	20.480.802,63	16.033.542,63	15.214.310,53	6.202.757,37	819.232,11
Liguria	3,10%	15.503.947,37	5.426.381,58	4.248.081,58	4.031.026,32	1.643.418,42	217.055,26
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	30.594.421,05	23.951.061,05	22.727.284,21	9.265.738,95	1.223.776,84
Marche	3,48%	17.411.842,11	6.094.144,74	4.770.844,74	4.527.078,95	1.845.655,26	243.765,79
Molise	0,96%	4.786.052,63	1.675.118,42	1.311.378,42	1.244.373,68	507.321,58	67.004,74
Piemonte	8,23%	41.136.052,63	14.397.618,42	11.271.278,42	10.695.373,68	4.360.421,58	575.904,74
Puglia	8,15%	40.763.421,05	14.267.197,37	11.169.177,37	10.598.489,47	4.320.922,63	570.687,89
Toscana	7,82%	39.086.578,95	13.680.302,63	10.709.722,63	10.162.510,53	4.143.177,37	547.212,11
Umbria	1,96%	9.810.263,16	3.433.592,11	2.688.012,11	2.550.668,42	1.039.887,89	137.343,68
Veneto	7,95%	39.731.842,11	13.906.144,74	10.886.524,74	10.330.278,95	4.211.575,26	556.245,79
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	175.000.000,00	137.000.000,00	130.000.000,00	53.000.000,00	7.000.000,00

La predetta tabella può essere modificata mediante proposta formulata dalla Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 31 luglio 2017.

Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui al precedente periodo per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di cui al presente comma. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:



a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di cui al presente comma.

b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al presente comma, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

